

Pubblicato il 15/12/2023

N. 00605/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01076/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2023, proposto da

Pro Loco Marina di Sant'Isidoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) della Deliberazione della Giunta Comunale di Nardò n. 296 datata 10.07.2023, avente ad oggetto “PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione” – componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – Interventi di miglioramento della qualità decoro urbano e riqualificazione paesaggistica in località S. Isidoro”. CUP H71B21001970001 – Presa d'atto variante in corso d'opera e affidamento sede Associazione Pro Loco S. Isidoro”;
- b) della perizia di variante a firma del Progettista e del Direttore Lavori, richiamata nella parte motiva della D.G.C. n. 296/2023, con la quale è stata prevista una diversa dislocazione del padiglione ligneo di forma circolare in futura assegnazione alla Pro Loco S. Isidoro, modificando la posizione dello stesso al di là della strada litoranea;
- c) del provvedimento prot. n. 0030906 del 06.06.2023, mai notificato alla ricorrente e richiamato nella parte motiva della D.G.C. n. 296/2023, con il quale è stata dichiarata la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi indetta con nota Dirigenziale prot. n. 0027854 del 19.05.2023 nonché di tutti i verbali della predetta Conferenza dei Servizi e dei pareri ivi acquisiti, nella parte da ritenersi lesive, mai notificati alla ricorrente e ignoti nel loro contenuto;
- d) nei limiti dell'interesse della ricorrente fatto valere con il presente ricorso, di tutti gli atti preordinati, connessi, presupposti e/o consequenziali a quelli oggi impugnati e, in particolare: d.1) del parere della Soprintendenza ABAP di Lecce prot. n. 24113 del 04.06.2018; d.2) del verbale datato 13.05.2022 con il quale è stata dichiarata conclusa la Conferenza dei Servizi indetta per l'acquisizione dei pareri sul progetto; del parere della SABAP di Lecce prot. n. 3729 del 01.03.2022 nonché della successiva nota prot. n. 0028927 del 13.05.2022 con la quale il progetto adeguato al parere della SABAP è stato trasmesso ai diversi Enti interessati; d.3) del nulla osta al progetto della Regione Puglia prot. n. 31619 datato 27.05.2022, acquisito al protocollo del

Comune di Nardò con n. 0031766 di pari data; d.4) della nota prot. n. 32614 del 01.06.2022 con la quale il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo integrale adeguato alle prescrizioni impartite dai diversi Enti nonché dello stesso progetto esecutivo approvato; d.5) della Delibera di Giunta Comunale n. 207 datata 07.06.2022 con la quale è stato approvato il progetto aggiornato ed è stato dato indirizzo al Dirigente dell'Area Funzionale 1.a della indizione della relativa procedura di affidamento dei lavori; d.6) della Determinazione Dirigenziale n. 370 del 20.06.2022 di approvazione del progetto esecutivo e della nota prot. n. 32614 del 01.06.2022 a firma dell'Arch. Vetrugno e del progetto esecutivo con la stessa nota trasmesso;

e) della nota prot. n. 47859 datata 07.09.2023, notificata in data 14.09.2023, con la quale da un lato si invitava la ricorrente a prendere in consegna i locali; dall'altro si richiedeva la consegna delle chiavi dei locali e si stabiliva il rilascio della attuale sede entro il 31.12.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nardò e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

- ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare. Invero:

a) il provv. prot. n. 48697/2020, posto dal ricorrente a fondamento della proroga del titolo concessorio sino al 31.12.2033, si esprime nei termini

seguenti: “*la concessione demaniale marittima n. 46/2003 può beneficiare dell’estensione ope legis alle medesime condizioni e con le medesime modalità di esercizio previste nell’atto concessorio vigente, ottemperando ad integrare la seguente documentazione ...*”; documentazione che non è stata prodotta dalla ricorrente, se non in forma parziale, e in ogni caso con produzione del tutto vetusta, come tale non più rispondente alla situazione attuale. In particolare, la ricorrente non ha prodotto l’attestazione, a firma di un tecnico abilitato, riportante la descrizione anche fotografica e relativa planimetria con punti di ripresa, delle aree ed eventuali manufatti oggetto in concessione, con dichiarazione che le stesse sono conformi a quanto riportato sull’atto concessorio con il PCC approvato. Per tali ragioni, in difetto di produzione della chiesta documentazione, non sembra si sia verificata alcuna proroga *ex lege* della concessione demaniale;

b) il Comune ha offerto alla ricorrente altro sito ove svolgere l’attività in esame, e quest’ultima lo ha rifiutato, senza addurre alcuna plausibile giustificazione. Per tali ragioni, considerato che l’opera è ammessa al finanziamento PNRR, nel bilanciamento degli opposti interessi deve ritenersi prevalente l’interesse pubblico all’ultimazione dei lavori, su quello privato alla conservazione (non assistita da alcun tipo di giustificazione) dello *status quo*;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – rigetta la domanda di tutela cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

